



Gentile Ente,

per definire le tipologie di cittadini migranti che possono accedere, in presenza degli altri requisiti di legge, all' assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori, è necessario considerare che la materia è oggi regolata da disposizioni europee, nazionali e regionali.

Questa complessa produzione normativa e i differenti livelli di competenza hanno determinato nel tempo un contenzioso particolarmente oneroso per gli Enti locali, con ovvie ricadute sulla coesione sociale e sull'autorevolezza delle istituzioni.

Pensando di fare cosa gradita e utile le alleghiamo un breve vademecum che individua le categorie di cittadini di Paesi terzi, regolarmente soggiornanti in Europa, per le quali ad oggi non è possibile adottare disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, in quanto protette da disposizioni europee che prevedono la parità di trattamento e il divieto di discriminazione.

CITTADINI DI PAESI TERZI PER I QUALI VIGE IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE E IL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO IN MATERIA SOCIALE

- Cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti [1](#)
- Cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti [2](#)
- Cittadino titolare della protezione sussidiaria [3](#)
- Cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti [4](#)
- Cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione [5](#) o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente [6](#)
- Cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo [7](#)
- Cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari [8](#)
- Cittadino titolare del permesso unico per lavoro [9](#) o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014

[1](#) Art. 27 del Dlgs. n. 251/07 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (art. 28), ma anche artt. 2 e 4 Reg. CE 883/2004

[2](#) Artt. 2 e 4 Reg CE 883/2004

[3](#) Art. 27 del Dlgs. n. 251/07, che ha recepito la direttiva 2004/83/CE (art. 28)

[4](#) Art. 1 Reg. UE 1231/2010

[5](#) Art.19 Dlgs. 30/2007, che ha recepito la direttiva 2004/38/CE (art. 24)

[6](#) Art. 65 Legge n. 448/1998 modificato dall'art. 13 Legge n.97/2013. Circolare Inps n. 5 del 15/01/2014. Art. 12 c. 1 lett. e) della direttiva 2011/98/UE recepita dal Dlgs. 40/14

[7](#) Art. 65 Legge n. 448/1998 modificato dall'art. 13 Legge n.97/2013 in attuazione della direttiva 2003/109/CE e art. 11 della direttiva 2003/109/CE

[8](#) in base agli Accordi Euromediterranei

[9](#) Art. 12 c. 1 lett. e) della direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'art. 1 c. 1 lett. b) Dlgs. 40/2014 di attuazione della direttiva

Redatto dal Servizio ANCI Risponde